

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

PER L'APERTURA DI UN CANTIERE



ANCE
GIOVANI

COMO

a cura di Alessandra Bianchi e Filippo Pontiggia

PRESENTAZIONE

Nell'aprile del 2004 il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani, allora presieduto da Marco Doneda, produceva un importante vademecum sugli adempimenti di cantiere, grazie al lavoro ad all'impegno degli allora consiglieri Andrea Castiglioni, Tomaso Cervino e Francesco Guerra.

Quel libretto, contenente le principali procedure necessarie per l'apertura di un cantiere, si rivelò fin da subito una risorsa importante per le imprese, che potevano così contare su una sorta di promemoria, pratico e di facile consultazione.

Venne distribuito ad operatori, progettisti ed istituti scolastici che ancora oggi lo ricordano come uno strumento di sostegno ed apporto operativo alla loro attività.

Allora il gruppo Giovani si impegnò ad una revisione periodica del vademecum al fine di renderlo sempre attuale e sempre utilizzabile. Le intenzioni erano certo di una frequenza maggiore, ma è indubbio che la iperattività che ha contraddistinto il Legislatore negli ultimi anni ha reso particolarmente gravoso l'obiettivo che ci eravamo posti.

Tuttavia oggi, a otto anni di distanza da quella prima edizione, il Gruppo Giovani di Ance Como propone la nuova edizione, aggiornata e corretta, sugli adempimenti di cantiere lo fa grazie all'impegno, alla caparbia

ed al prezioso lavoro svolto dai colleghi consiglieri Alessandra Bianchi e Filippo Pontiggia.

È stata mantenuta la medesima impostazione, veloce e puntuale della prima edizione, ma è stata aggiunta tutta la parte relativa ai titoli abilitativi e alle diverse procedura che stanno a monte del cantiere nelle sue prime fasi operative, il risultato mi sembra davvero buono.

L'auspicio è che questo contributo, che il Gruppo Giovani Ance Como intende dare a tutti gli Associati, possa essere il viatico, in una congiuntura tutt'altro che propizia al nostro settore, in attesa di tempi migliori per tutti.

Permettetemi un ringraziamento particolare ad Alessandra Bianchi e Filippo Pontiggia senza i quali questo vademecum non avrebbe mai visto la luce.

Alessia Binda
Presidente Gruppo Giovani Ance Como

	TIPO DI ATTIVITÀ	NOTE
1	Titolo abilitativo	☐
2	Comunicazione di inizio lavori	☐
3	Notifica preliminare	☐
4	Comunicazione nominativo dell'incaricato della sicurezza	☐
5	Coordinamento e cooperazione tra le diverse Imprese/Lavoratori autonomi/Committente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	☐
6	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	☐
7	Piano operativo di sicurezza (POS)	☐
8	Piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS). Solo per appalti pubblici	☐
9	DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)	☐
10	Consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sul piano di sicurezza e coordinamento e sul piano operativo di sicurezza	☐
11	Verifica dell'idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi	☐
12	Trasmissione della documentazione della verifica tecnico professionale e della contributiva al Comune	☐
13	Clausole di tracciabilità dei flussi finanziari	☐
14	Comunicazione dei conti correnti dedicati	☐
15	Tesserino di riconoscimento	☐
16	Verifica dell'esistenza di reti aeree ed interrato di gas, energia elettrica, acqua ed altri servizi	☐

	TIPO DI ATTIVITÀ	NOTE
17	Richiesta allacciamento energia elettrica, acqua fognatura, telefono per l'impianto di cantiere	☐
18	Richiesta verifica linee e livellette	☐
19	Richiesta occupazione suolo pubblico	☐
20	Piano di lavoro per demolizione o rimozione dell'amianto	☐
21	Verifica della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	☐
22	Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	☐
23	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra	☐
24	Denuncia impianti di messa a terra ed installazioni contro le scariche atmosferiche per l'impianto di cantiere	☐
25	Documentazione altre macchine di cantiere (sega circolare, macchine movimento terra, accessori di sollevamento, estintori, battipalo, autopompa, DPI vari)	☐
26	Denuncia di installazione gru e richiesta di verifica periodica	☐
27	Documento di controllo iniziale ad ogni montaggio	☐
28	Verifica periodica di catene e funi	☐
29	Piano di coordinamento di gru interferenti	☐
30	Denuncia lavori in cemento armato	
31	Nomina collaudatore opere in cemento armato	☐
32	Nomina del certificatore energetico	☐

	TIPO DI ATTIVITÀ	NOTE
33	Documentazione del ponteggio	☐
34	Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)	☐
35	Verifica armature degli scavi	☐
36	Cartello di cantiere	☐
37	Cartelli e segnaletica nei cantieri stradali	☐
38	Cartelli	☐
39	Registro degli infortuni	☐
40	Libro Paga - Libro Unico del Lavoro	☐
41	Denuncia dei subappalti	☐
42	Denuncia IVA	☐
43	SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)	☐
44	Registro di carico e scarico dei rifiuti	☐
45	Formulario di identificazione dei rifiuti	☐
46	Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi	☐
47	Dispositivi di protezione individuale	☐
48	Installazione igienico assistenziali di cantiere	☐
49	Primo soccorso	☐
50	Scheda carburante	☐
51	Gestione dell'emergenza, del primo soccorso e lotta antincendio	☐
52	Prevenzione incendi	☐
53	Polizza assicurativa RCO /RCT	☐
54	Denuncia inizio lavori o variazione di rischio all'INAIL	☐
55	Verifica congruità dell'incidenza della manodopera	☐
56	Gestione terre e rocce da scavo	☐

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
1	Titolo abilitativo (in alternativa tra): - Permesso di costruire - Denuncia di inizio attività (DIA) - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Comunicazione di inizio lavori (CIL)	Progettista Committente	Comune	D.P.R. 380/01 Artt. 6, 10, 15, 22, 23 L. 241/90 Art. 19	In funzione del tipo di intervento edilizio da eseguire deve essere richiesto lo specifico titolo abilitativo. Copia della documentazione relativa deve essere tenuta in cantiere.	
2	Comunicazione di inizio lavori	Committente	Comune	D.P.R. 380/01 Art. 15	Da presentare in Comune prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire.	
3	Notifica preliminare	Committente o Responsabile Lavori	A.S.L., Direzione Provinciale del Lavoro, Comune	D.LGS. 81/08 Art. 90, Art. 99, All. XII	La notifica deve essere trasmessa, a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio lavori e deve essere aggiornata ad ogni variazione dei suoi contenuti in particolare all'ingresso in cantiere di nuovi soggetti. Copia della notifica deve essere affissa in cantiere e tenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
4	Comunicazione nominativo dell'incaricato della sicurezza	Impresa appaltante	Committente/ Responsabile dei lavori	D.LGS. 81/08 Art. 97, All. XVII	L'impresa affidataria comunica il nominativo del soggetto (datore di lavoro o dirigente, o preposto) incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori, dell'applicazione del PSC, del coordinamento e della cooperazione. Tale soggetto deve essere adeguatamente formato.	Vedi Allegato 1 Specifiche mansioni inerenti la sicurezza
5	Coordinamento e cooperazione tra le diverse Imprese/Lavoratori autonomi/Committente per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	Impresa affidataria Imprese esecutrici Fornitori del Committente	===	D.LGS. 81/08 Art. 26, Art. 95, Art. 97	Chi introduce in un ambiente di lavoro con la sua attività rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve informare gli altri soggetti presenti cooperando e coordinando gli interventi di prevenzione e protezione, indipendentemente dalla presenza dei coordinatori. È opportuno che tali attività vengano documentate.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
6	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	CSP o CSE	Committente Imprese affidataria/ esecutrice RLS/RLST	D.LGS. 81/08 Art. 91, Art. 100, Art. 101	Quando serve: a seconda dei casi richiesti dal D.Lgs. 81/08, artt. 90, 91 92, 93, 100 e all. XV. Riassumendo: LAVORI PUBBLICI, cantiere con presenza di più imprese: il PSC deve essere redatto dal CSP durante la fase di progettazione, comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. LAVORI PRIVATI, cantiere con presenza di più imprese: • nel caso di permesso di costruire, il PSC viene redatto dal CSP, durante la progettazione, comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte; • in assenza di permesso di costruire fino 100.000€, il PSC viene redatto dal CSE in "fase di esecuzione", prima dell'affidamento dei lavori all'impresa affidataria. Il piano di sicurezza ed il "fascicolo" dell'opera, redatti dal Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP), devono essere trasmessi a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori. L'impresa "affidataria" trasmette il PSC alle imprese "esecutrici" ed ai lavoratori autonomi. Il PSC deve essere messo a disposizione del RLS almeno 10 gg. prima dell'inizio lavori.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
7	Piano operativo di sicurezza (POS)	Impresa affidataria Imprese esecutrici	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) se nominato	D.LGS. 81/08 Art. 96, All. XV Art. 101 D.LGS. 163/06 Art. 131	Il POS deve essere sempre redatto da tutte le imprese, anche quando non è prevista la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Le imprese "esecutrici" trasmettono all'impresa "affidataria" il POS. Quest'ultima, verificato che i POS siano congruenti con il proprio, provvede a consegnare il tutto al CSE. Il POS deve essere messo a disposizione del RLS almeno 10 gg. prima dell'inizio lavori	
8	Piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS) SOLO PER APPALTI PUBBLICI	Impresa appaltante	Committente	D.LGS. 81/08 All. XV D.LGS. 163/06 Art. 131	Nel caso di opere pubbliche, quando non è prevista la nomina dei coordinatori per la sicurezza, l'appaltatore deve redigere il PSS. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, consegna il PSS al Committente. L'impresa dovrà comunque redigere il proprio POS.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
9	DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze)	Datore di lavoro	===	D.LGS. 81/08 Art. 26 D.P.R. 177/11	Le imprese che affidano lavori in subappalto devono elaborare un "unico documento di valutazione dei rischi" che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Nel caso in cui siano previsti PSC e POS, il DUVRI non è richiesto. Nei contratti di somministrazione, di appalto o di subappalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante con compiti di indirizzo e coordinamento. Nel cantiere il DUVRI non è richiesto (vedi Art. 96 e 2). Il POS è sempre esistente.	
10	Consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sul piano di sicurezza e coordinamento e sul piano operativo di sicurezza	Datore di lavoro Impresa affidataria	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale)	D.LGS. 81/08 Artt. 100, 102	I datori di lavoro mettono a disposizione dei RLS il PSC e i POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e consultano i RLS prima della accettazione del PSC da parte dell'impresa.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
11	Verifica dell'idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi	Impresa appaltante	Committente/ Responsabile dei lavori	D.LGS. 81/08 Artt. 26, 90, 97 All. XVII	Il Committente/Responsabile dei lavori e i datori di lavoro delle imprese affidatarie verificano l'idoneità tecnico- professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Le imprese esecutrici consegnano al Committente/Responsabile dei lavori una dichiarazione sull'organico medio annuo, sul CCNL applicato e una certificazione di regolarità contributiva INPS/INAIL /CASSA EDILE (DURC).	
12	Trasmissione della documentazione della verifica tecnico professionale e della regolarità contributiva al Comune	Committente	Comune	D.LGS. 81/08 Art. 90	Il Committente/Responsabile dei lavori trasmette al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione di cui al punto precedente.	
13	Clausole di tracciabilità dei flussi finanziari	===	===	L. 136/10 Art. 3	Nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto (es.: fornitura. ecc.) relativi alla filiera di un lavoro pubblico (anche riferiti ad opere di urbanizzazione a scomputo), deve essere inserita a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
14	Comunicazione dei conti correnti dedicati	Impresa appaltante	===	L. 136/10 Art. 3	Nella filiera relativa ad un lavoro pubblico (anche riferiti ad opere di urbanizzazione a scomputo), il sottoscrittore di un contratto di appalto, subappalto o subfornitura deve comunicare, entro 7 giorni alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati nonché le generalità ed i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare su di essi.	
15	Tesserino di riconoscimento	Datore di lavoro	Lavoratore	L. 248/06 Art. 36 bis L. 123/07 Art. 6 D.LGS. 81/08 Art. 26 L. 136/10 Art. 5	Il personale delle imprese ed i lavoratori autonomi devono essere muniti di tessera di riconoscimento che deve contenere fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.	La Cassa Edile di Como e Lecco offre gratuitamente la fornitura delle tessere di riconoscimento alle imprese iscritte.
16	Verifica dell'esistenza di reti aeree ed interrate di gas, energia elettrica, acqua ed altri servizi	Impresa	Enti erogatori	===	Prima dell'inizio lavori verificare presso i singoli Enti.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
17	Richiesta allacciamento energia elettrica, acqua, fognatura, telefono per l'impianto di cantiere	Impresa	Enti erogatori	===	Prima dell'inizio lavori.	
18	Richiesta verifica linee e livellette	Impresa	Ufficio Tecnico Comunale	Come da R.E. Comunale	Prima dell'inizio lavori.	
19	Richiesta occupazione suolo pubblico	Impresa	Sindaco	Come da Regolamento Comunale	La copia dell'autorizzazione deve essere tenuta in cantiere.	
20	Piano di lavoro per demolizione o rimozione dell'amianto	Impresa esecutrice (autorizzata)	A.S.L. competente CSE DL (solo per appalti pubblici)	D.LGS. 81/08 Art. 256	L'impresa che esegue i lavori deve essere iscritta all'Albo Gestori Rifiuti e può eseguire i lavori di demolizione/rimozione dell'amianto solo dopo 30 gg. dalla presentazione del piano di lavoro alla ASL. Il piano di lavoro deve essere coordinato con il PSC.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
21	Verifica della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Impresa	Committente/ Responsabile dei lavori	D.P.R. 177/11 Art. 2	Le imprese/lavoratori autonomi che eseguono i lavori devono utilizzare personale assunto a tempo indeterminato o con tipologia contrattuale certificata, con esperienza almeno triennale nel settore, in misura non inferiore al 30% della forza lavoro. Tutto il personale deve essere specificamente informato, formato e addestrato ed in possesso delle attrezzature adeguate. Le imprese/lavoratori autonomi devono presentare inoltre la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria.	
22	Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	Impresa	Comune Sindaco	L.447/95 Art. 6 Come da Regolamento Comunale L.R. 1.12.98 n. 89	La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio delle attività rumorose.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
23	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra	Installatore qualificato	Impresa proprietaria dell'impianto	D.M. 37/08 Art. 10 D.LGS. 81/08 Titolo III	La dichiarazione deve essere rilasciata dall'impiantista abilitato all'impresa committente dell'impianto elettrico. L'impiantista deve rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, allegando: • schema base dell'impianto elettrico realizzato, compreso quello di terra; • relazione tipologica dei materiali impiegati; certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio.	
24	Denuncia impianti di messa a terra ed installazioni contro le scariche atmosferiche per l'impianto di cantiere	Proprietario impianto	I.N.A.I.L. A.S.L. A.R.P.A.	D.P.R. 462/01 D.LGS. 81/08 Art. 86	La dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore abilitato equivale all'omologazione dell'impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'A.R.P.A. Per cantieri di durata superiore a 2 anni è necessario richiedere la verifica periodica dell'impianto all'A.R.P.A. o all'A.S.L.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
25	Documentazione altre macchine di cantiere (sega circolare, macchine movimento terra, accessori di sollevamento, estintori, battipalo, autopompa, DPI vari)					
•	Dichiarazione "CE" di conformità	Costruttore	Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Titolo I Art. 23 Titolo III Artt. 71, 72	È una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione.	
•	Libretti di istruzioni uso e manutenzione	Costruttore	Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Titolo III Art. 71 co. 4a2	Generalmente i libretti contengono il registro di controllo. In assenza il datore di lavoro deve approntarlo.	
•	Registro di Controllo	Costruttore (o in assenza il datore di lavoro)	Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Titolo III Art. 71 co. 4b	Si ricorda che le verifiche periodiche sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Per gli accessori di sollevamento le verifiche hanno una periodicità massima di 3 mesi.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
	Documento di Controllo	A cura del datore di lavoro tramite personale competente	Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Titolo III Art. 71 co. 4a2 co. 9	I risultati dei controlli, effettuati da personale competente, devono essere riportati sul Documento di Controllo con data, nome e firma leggibile e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Allegare al Registro di Controllo l'ultimo esito positivo.	
26	Denuncia di installazione gru e richiesta di verifica periodica	Proprietario/ utilizzatore	I.N.A.I.L. (prima verifica) A.R.P.A. (installazioni successive)	D.LGS. 81/08 All. VII D.M. 12/9/59	La denuncia va presentata, per tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg., prima della loro installazione. In attesa della prima verifica I.N.A.I.L. occorre tenere in cantiere copia della richiesta di collaudo, le ricevute degli appositi versamenti e l'indicazione del n° di protocollo della pratica. Le verifiche successive alla prima, da richiedere annualmente, sono di competenza dell'A.R.P.A. A collaudo avvenuto occorre comunicare all'A.R.P.A. anche il successivo smontaggio e deposito in magazzino o invio ad altri cantieri.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
27	Documento di controllo gru iniziale ad ogni montaggio	Chi effettua il montaggio	Proprietario/ utilizzatore (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere)	D.LGS. 81/08 Titolo III dall'Art. 71 co. 8a	Il documento deve essere redatto dopo l'installazione e prima della messa in esercizio dell'apparecchio di sollevamento. Il controllo iniziale è da effettuare dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova località di impianto, (anche all'interno dello stesso cantiere) al fine di verificare l'installazione corretta e il buon funzionamento dell'apparecchio. Il montatore deve verificare l'esistenza della dichiarazione di idoneità del basamento, come richiesto dal manuale dell'attrezzatura. L'idoneità del piano di appoggio, o di scorrimento è certificata dall'impresa esecutrice del manufatto e nei casi non previsti dal libretto di uso e manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni caso deve essere verificata la natura del terreno.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
28	Verifica periodica di catene e funi gru	Datore di lavoro e/o tramite personale competente	===	D.LGS. 81/08 All. VI	Le verifiche periodiche di funi e catene sono annotate nel Registro di Controllo. Con frequenze stabilite da libretto, con periodicità massima di 3 mesi. I risultati dei controlli di cui sopra (effettuati da personale competente) devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma, e almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati a tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L'apparecchio di sollevamento deve essere sempre accompagnato dall'ultimo controllo con esito positivo.	
29	Piano di coordinamento di gru interferenti	Datore di lavoro CSE	Datore di lavoro Utilizzatori CSE	D.LGS. 81/08 Titolo III dall'Art. 71, co. 2, lett. D e co. 3	Il piano di coordinamento deve essere redatto nel caso di gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
30	Denuncia lavori in cemento armato	Impresa esecutrice opere in c.a.	Sportello per l'edilizia del Comune o Uffici tecnici comunali	D.P.R. 380/01 Art. 65 Nuove norme tecniche per le costruzioni 2008	L'impresa esecutrice dei lavori in c.a. presenta la denuncia prima dell'inizio delle opere.	
31	Nomina collaudatore opere in cemento armato	Committente	Sportello per l'edilizia del Comune o Uffici tecnici comunali	D.P.R. 380/01 Art. 67 Nuove norme tecniche per le costruzioni 2008	Contestualmente alla presentazione della denuncia dei lavori in c.a., il committente comunica i dati del collaudatore dei c.a. e allega il verbale di accettazione dell'incarico. (Nel caso di lavori in conto proprio il costruttore chiede all'Ordine degli Ingegneri/ Architetti la nomina di una terna di professionisti).	
32	Nomina del certificatore energetico	Committente	Comune	L. 10/91 D.M. 26/6/09	Il nominativo del certificatore e del progettista sono comunicati dal Committente (o dall'impresa costruttrice in caso di lavori in conto proprio) al Comune contestualmente al deposito del permesso di costruire o titolo abilitativo.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
33	Documentazione del ponteggio		Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Titolo IV Art. 131	In cantiere devono essere sempre disponibili copia del libretto e l'Autorizzazione Ministeriale relativa al tipo di ponteggio e copia del disegno esecutivo dello stesso. Per ponteggi alti più di 20 metri o diversi dagli schemi tipo forniti dal fabbricante è necessario il calcolo della struttura da parte di un professionista abilitato	
	a. Libretto	Costruttore	Proprietario/ utilizzatore		Prima della realizzazione del ponteggio, verificare la presenza del suo libretto.	
	b. Autorizzazione Ministeriale	Ministero del Lavoro	Proprietario/ utilizzatore		Prima della realizzazione del ponteggio, verificare la presenza dell'Autorizzazione Ministeriale	

TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
c. Disegno esecutivo	Impresa	Proprietario/ utilizzatore		Per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino: • le generalità e la firma della persona competente che lo ha redatto; • sovraccarichi massimi per impalcato; • indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi.	

TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
d. Progetto (se l'altezza è maggiore di 20 m.)	Progettista	Proprietario/ utilizzatore		I ponteggi di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di impiego previsti nell'autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: • calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; • disegno esecutivo. È vietato l'uso promiscuo di elementi strutturali di ponteggio aventi autorizzazioni ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico. Tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
33	Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)	Datore di lavoro Impresa addetta al ponteggio	Utilizzatori ponteggio	D.LGS. 81/08 Artt. 134, 136 All. XXII	Viene redatto dal datore di lavoro e contiene istruzioni e schemi del ponteggio da mettere a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Deve essere coordinato con il POS dell'impresa e con il PSC, quando esiste. Montaggio, smontaggio o trasformazioni del ponteggio vanno eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto ed affidati a lavoratori espressamente formati in materia. I ponteggi metallici devono essere sottoposti a verifiche di prima installazione e a verifiche successive, che devono essere documentate in forma scritta.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
34	Controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)	Datore di lavoro / preposto al montaggio	Proprietario/ utilizzatore	D.LGS. 81/08 Art. 71 co. 8	Il "controllo iniziale" previsto dall'art. 71 co. 8 deve essere effettuato dopo l'installazione e prima della messa in esercizio per verificare il corretto montaggio. Prima del montaggio: Devono essere verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio (all. XIX, punto 1). Durante l'uso: Successivamente al montaggio del ponteggio, le verifiche della struttura devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo.	
35	Verifica armature degli scavi	Impresa esecutrice	===	D.P.R. 320/56 Art. 17 D.LGS. 81/08 Art. 71	Le armature degli scavi devono essere sottoposte a verifiche di prima installazione ed a verifiche successive, che è opportuno vengano documentate in forma scritta.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
36	Cartello di cantiere	Impresa	===	Come da R.E. Comunale Circ. Min. LL.PP. Pubbl. 1729/U.L.	Il cartello deve essere esposto prima dell'inizio dei lavori e deve essere di dimensioni minime m. 2,00x1,00 per i lavori pubblici. Devono essere sempre almeno indicati: - estremi del permesso di costruzione/d.i.a. - indicazione del Committente/Responsabile dei lavori - indicazione dei progettisti - direttore dei lavori - coordinatori per la sicurezza (quando previsti) - indicazione dell'Impresa costruttrice - indicazione delle Ditte sub appaltatrici - indicazione delle Ditte impiantiste.	
37	Cartelli e segnaletica nei cantieri stradali	Impresa	===	D.LGS. 285/92 D.P.R. 495/92 D.M. 10/7/02	Per i cantieri di durata superiore a 7 giorni lavorativi è obbligatorio esporre la "Tabella lavori". La segnaletica deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 10/7/02.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
38	Cartelli	Impresa	===	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro D.LGS. 81/08 Art. 161 D.M. 388/03	Il cartello dell'orario di lavoro va esposto prima dell'inizio lavori in un luogo accessibile. I cartelli di: avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio, antincendio, informazione, vanno applicati a seconda delle esigenze specifiche. È opportuno predisporre una tabella riportante i numeri di telefono per i casi di emergenza e le modalità di raggiungimento del cantiere da parte dei mezzi di soccorso.	
39	Registro degli infortuni	Impresa	===	D.M. 12/9/58 D.M. 10/8/84 D.LGS. 81/08	Copia del registro vidimato dall'A.S.L. competente prima dell'inizio dei lavori, deve riportare gli estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno e deve essere costantemente aggiornato. Deve essere conservato in cantiere. L'originale è conservato presso la direzione dell'Impresa (nell'ambito provinciale) per almeno 4 anni dall'ultima registrazione. Le attuali disposizioni restano in vigore in attesa del decreto interministeriale previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/08.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
40	Libro Paga - Libro Unico del Lavoro	Impresa	===	D.M. 9/7/08 L. 133/08 Artt. 39 e 40	Il libro matricola è stato soppresso con l'istituzione del Libro Unico del Lavoro, la cui tenuta è obbligatoria a decorrere dal 16 gennaio 2009. Il Libro Unico del Lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio del consulente del lavoro o altri professionisti abilitati. Nel caso di sede stabile di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad esibire tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza. Nel caso di attività mobili o itineranti, ovvero di attività svolte presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, l'ispettore farà apposita richiesta di esibizione nel verbale di primo accesso ispettivo. Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il Libro Unico del Lavoro dovrà essere custodito per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
41	Denuncia dei subappalti	Impresa	Cassa Edile, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Rappresentanza Sindacale Unitaria (se presente)	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19/4/2010	Le denunce vanno presentate prima dell'inizio dei lavori. Per i lavori pubblici copia della documentazione di avvenuta denuncia va trasmessa alla committenza. La comunicazione va altresì effettuata ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti.	
42	Denuncia IVA	Impresa	Ufficio Provinciale IVA	D.P.R. 633/72 Art. 35	Denuncia, da presentare entro 30 gg. dall'apertura dei cantieri dotati di una struttura operativa e/o organizzativa di tipo amministrativo con carattere di stabilità e autonomia.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
43	SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)	Impresa	SISTRI	D.LGS. 152/06 Art. 188 bis D.M. 52/11	I produttori iniziali di rifiuti pericolosi (es.: oli esausti, batterie, materiali contaminati, amianto, ecc.) devono essere iscritti al SISTRI per ogni unità locale. A regime, la gestione dei rifiuti tramite SISTRI sostituirà i formulari di identificazione, i registri di carico e scarico ed il MUD.	
44	Registro di carico e scarico dei rifiuti	Impresa	===	D.LGS. 152/06 Art. 190	Fino all'avvio completo del SISTRI, previsto a partire dal 2 aprile 2012, il registro vidimato dalla CCIAA è obbligatorio per i rifiuti pericolosi e per i non pericolosi per le aziende con più di 10 dipendenti. Non è necessario per i rifiuti non pericolosi provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi.	
45	Formulario di identificazione dei rifiuti	Impresa	===	D.LGS. 152/06 Art. 193	Fino all'avvio completo del SISTRI, previsto a partire dal 2 aprile 2012, il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore e dal destinatario. I formulari devono essere numerati e vidimati dalla CCIAA/ Ufficio del Registro.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
46	Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi	Impresa	Albo Gestori Rifiuti	D.LGS. 152/06 Art. 212 Art. 190	Il trasporto dei rifiuti prodotti dall'impresa su mezzi dell'impresa stessa richiede l'iscrizione obbligatoria all'Albo Gestori Rifiuti. Copia del documento di iscrizione deve essere presente sugli automezzi.	
47	Dispositivi di protezione individuale	Impresa	===	D.LGS. 81/08	Verificare le dotazioni personali, prima dell'inizio dei lavori, di: - tuta; - calzature; - elmetto; - guanti; - otoprotettori. Per esigenze specifiche: - maschere per le vie respiratorie; - dispositivi anticaduta; - occhiali; - indumenti alta visibilità; - attrezzature varie.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
48	Installazione igienico assistenziali di cantiere	Impresa	===	D.LGS. 81/08 All. XIII, All. IV	- lavandini (1 ogni 5 lavoratori) - docce (1 ogni 10 lavoratori) - gabinetti (1 ogni 10 lavoratori) - spogliatoi con armadietti a doppio scomparto chiudibili a chiave - refettori con arredo e accessori (scalda vivande) - acqua (calda/fredda) + detergenti + asciugatoi.	
49	Primo soccorso	Impresa	===	D.M. 388/03	A seconda dei casi: - pacchetto di medicazione - cassetta pronto soccorso da predisporre prima dell'inizio lavori. Oltre a verificare che i lavoratori siano in possesso di un mezzo di comunicazione (telefono cellulare) per attivare il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.	Vedi Allegato 2 per i contenuti minimi dei presidi di Primo Soccorso

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
50	Scheda carburante	Impresa	===	===	Per i mezzi e le attrezzature che non possono circolare su strada la documentazione degli acquisti di carburante è costituita dalla fattura. È opportuno pertanto la tenuta di un registro o scheda o altro documento contabile nel quale indicare i periodi di attività delle attrezzature fisse.	
51	Gestione dell'emergenza, del primo soccorso e lotta antincendio	Impresa	===	D.LGS. 81/08 Artt. 43, 104 D.M. 388/03	Verificare la formazione del personale addetto e la disponibilità di attrezzature, equipaggiamento e d.p.i.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
52	Prevenzione incendi	Impresa	===	D.LGS. 81/08 Art. 46, All. IV D.P.R. 151/11	Verificare l'esistenza di attività/ depositi soggetti al controllo dei VV.FF. (es.: stoccaggio di bombole di gas, depositi di legname, ecc.). In tutti i depositi di materiali infiammabili è comunque opportuno tenere sempre a disposizione almeno un estintore. Prendere in esame la possibilità di realizzare una presa d'acqua antincendio per il cantiere attrezzata con manichette e lance e/o individuare nelle vicinanze eventuali attacchi per le motopompe dei VV.FF. ed assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia sempre garantito. Nei cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. o dove si impiegano esplosivi è necessario che i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza ricevano una formazione particolare in materia.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
53	Polizza assicurativa RCO/ RCT	Impresa	===	===	Verifica della congruità delle coperture assicurative in relazione al tipo di attività svolta nel cantiere.	
54	Denuncia inizio lavori o variazione di rischio all'I.N.A.I.L.	Impresa	I.N.A.I.L.	D.P.R. 1124/65 Art. 12 D.M. 19/9/2003	La denuncia va presentata contestualmente all'inizio dei lavori usando il modulo apposito. La denuncia di variazione di rischio va effettuata non oltre il trentesimo giorno da quello in cui la variazione si è verificata.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
55	Verifica congruità dell'incidenza della manodopera	Impresa / Consulente	Cassa Edile	D.LGS. 163/2006 art. 118 comma 6-bis	La legislazione vigente, prevede per i lavori edili la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, e cioè il controllo da parte della Cassa Edile che il quantitativo di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori sia adeguato alla tipologia ed all'importo complessivo dell'opera. Le imprese e gli studi di consulenza delegati, a decorrere dal 3 dicembre 2012, dovranno inserire nell'apposito portale internet www.edilconnect.it predisposto dalla Cassa Edile di Como e Lecco: - tutti i cantieri pubblici; - tutti i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro, aventi data d'inizio lavori uguale o superiore all'1/12/2012 e situati in una qualsiasi delle province lombarde.	

	TIPO DI ATTIVITÀ	SOGGETTO EMITTENTE	SOGGETTO DESTINATARIO	RIFERIMENTI NORMATIVI	COMMENTI	NOTE
56	Gestione delle terre e rocce da scavo	Proponente (Committente o impresa appaltante) Esecutore (impresa appaltante o subappaltatrice)	Autorità competente che autorizza la realizzazione dell'opera (Comune)	DM 161/2012	Il dm 161/2012 si applica in tutti i casi in cui si desidera gestire le terre e rocce derivanti da scavi e i residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei. Il decreto delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce che schematicamente può essere così riassunta: - Piano di utilizzo da presentare a cura del proponente almeno 90 gg. prima della realizzazione dell'opera. - Approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo (con possibilità di aggiornamento in corso d'opera) - Trasporto (con documento di trasporto) e rilascio Dichiarazione di avvenuto utilizzo ad opera realizzata.	La procedura è operante dal 06/12/2012 (entrata in vigore del dm 161/2012) per la gestione dei materiali di scavo derivanti da opere edili, indipendentemente dal loro quantitativo. Per tutti i progetti di utilizzo redatti prima del 6 ottobre (anche solo presentati) ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 152/06 è data la possibilità di portarli a compimento secondo le "vecchie regole" o in alternativa di conformarli, attraverso un nuovo Piano di Utilizzo, alle indicazioni del DM 161/2012.

ALLEGATO 1

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza in cantiere

Cantiere di _____

Si riportano di seguito le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice:

QUALIFICA

MANSIONE SVOLTA IN CANTIERE AI FINI DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è responsabile della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.L. 81/08 e designa il RSPP.

Sig.

Adempie inoltre ai seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.L. 81/08:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.L. 81/08;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

QUALIFICA

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.L. 81/08;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

QUALIFICA

 Direttore Tecnico di Cantiere
e/o Dirigente

Sig.

Adempie ai seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.L. 81/08:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.L. 81/08;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.L. 81/08;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di

QUALIFICA

accedere ai dati di cui alla lettera r);
 p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Capocantiere e/o Preposto

Sig.

Adempie ai seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.L. 81/08:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un

QUALIFICA

rischio grave e specifico;
 c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

RSPP
 Responsabile del
 Servizio di Prevenzione e
 Protezione

Sig.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

QUALIFICA

Addetto al Primo Soccorso

Sig.

Compiti dell'addetto al Primo Soccorso:

- a) verificare che la scena dell'evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);
- provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l'infortunato e ai successivi soccorritori del 118;
- esaminare l'infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;
- telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l'indirizzo del luogo ove si è verificato l'infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c'è stato un trauma con o senza emorragie. È bene riferire il proprio nome e cognome ed un recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal 118 in caso di necessità;
- praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese con adeguati corsi di formazione", sino all'arrivo dei soccorritori del 118;
- "astenersi dall'eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);
- proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;
- utilizzare eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.

Addetto Prevenzione Incendi ed Evacuazione

Sig.

L'addetto alla gestione dell'emergenza ed antincendio aziendale ha il compito di:

- a) verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- b) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- c) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;

QUALIFICA

d) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;

RLS
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza

Sig.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto all'interno dell'azienda

Attribuzione del RLS:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

QUALIFICA

Lavoratore

Sig.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ALLEGATO 2

Contenuti Minimi Presidi Primo Soccorso

D. M. 388/03 - Pronto soccorso aziendale**GRUPPO A**

I) Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'art. 2 del D. Lgs. n° 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. n° 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n° 624/96, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n° 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

I datori di lavoro delle aziende del GRUPPO A (ivi comprese quelle con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato) devono:

- garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'all. 1 al D. M. n° 388/03 da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente (ove previsto) e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

- guanti sterili monouso (5 paia)
- visiera paraschizzi

- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- teli sterili monouso (2)
- pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- confezione di rete elastica di misura media (1)
- confezione di cotone idrofilo (1)
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- un paio di forbici
- lacci emostatici (3)
- ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- termometro
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

GRUPPO B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

I datori di lavoro delle aziende del GRUPPO B devono:

- garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'all. 1 al D. M. N° 388/03 da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente (ove previsto) e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

- guanti sterili monouso (5 paia)
- visiera paraschizzi
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- teli sterili monouso (2)
- pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- confezione di rete elastica di misura media (1)
- confezione di cotone idrofilo (1)
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- un paio di forbici
- lacci emostatici (3)
- ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- termometro
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

GRUPPO C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

I datori di lavoro delle aziende del GRUPPO C devono:

- garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'all. 2 al D. M. 388/03 da integrare sulla base dei rischi presenti nei

luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente (ove previsto), la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

- guanti sterili monouso (2 paia)
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- confezione di cotone idrofilo (1)
- confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- un paio di forbici (1)
- un laccio emostatico (1)
- confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.



Associazione Costruttori Ance Como
Via Briantea, 6 - 22100 Como Tel. 031.3313711 Fax 031 306263 CF 80004150134 info@ancecomo.it
www.ancecomo.it